



COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

e-mail :info@comune.scisciano.na.it , pec :comune.scisciano@pec.it

CAP. 80030 – Tel. (081) 5198998 – Fax (081) 8442095

REGOLAMENTO << *INCENTIVI per le FUNZIONI TECNICHE* di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 >>

Approvato con Delibera di Giunta n.114/2021

Art. 1) Oggetto e finalità.....	3
Art. 2) Soggetti interessati	3
Art. 3) Funzioni e attività oggetto degli incentivi.....	3
Art. 4) Individuazione dei soggetti coinvolti, criteri di scelta e termini per le prestazioni	4
Art. 5) Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti	5
Art. 6) Compatibilità e limiti di impiego	5
Art. 7) Approvazione e proprietà degli elaborati	6
Art. 8) Costituzione del fondo	6
Art. 9) Criteri di ripartizione del fondo.....	7
Art. 10) Erogazione degli incentivi.....	8
Art. 11) Quantificazione e liquidazione dell'incentivo.....	9
Art. 12) Penalità per errori ed omissioni.....	9

Art. 1) Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione delle vigenti disposizioni legislative, contrattuali e regolamentari, contiene la disciplina regolante l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 113, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di seguito " Codice ", nonché modalità e criteri di ripartizione dei correlati incentivi economici.
2. L'attribuzione degli incentivi economici è finalizzata ad incentivare l'efficienza e l'efficacia nel perseguimento della realizzazione e dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori, servizi e forniture, nei tempi previsti dal progetto, valorizzando le professionalità interne all'amministrazione e incrementando la produttività del personale impegnato nelle attività di cui al presente regolamento.

Art. 2) Soggetti interessati

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia della Stazione Appaltante con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrando nella sfera di interesse della Stazione Appaltante stessa.
2. In particolare sono soggetti interessati al presente regolamento:
 - a. il Responsabile unico del procedimento e gli altri soggetti incaricati delle funzioni/attività elencate all'art. 3 del presente regolamento, connesse alla realizzazione di lavori pubblici e all'acquisizione di servizi o forniture, ivi inclusi gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b. i collaboratori dei soggetti di cui alla lettera a) di volta in volta individuati nell'atto formale con cui vengono assegnate le prestazioni professionali necessarie. Per collaboratori s'intendono coloro che, tecnici, giuridici o amministrativi, in rapporto alla singola funzione specifica, anche non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o personale, forniscono opera di consulenza e/o svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente, parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano la funzione stessa.
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, ultimo periodo del Codice, le attività affidate al personale di qualifica dirigenziale non danno titolo alla corresponsione degli incentivi professionali di cui al presente regolamento. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove, invece, oltre al dirigente, partecipano alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da attribuire agli stessi è quantificata dal dirigente nella percentuale di partecipazione dallo stesso valutata.
4. Il presente regolamento si applica anche ai dipendenti di altre Stazioni Appaltanti che assumono gli incarichi conferiti dalla Stazione Appaltante nei casi stabiliti dall'articolo 5.

Art. 3) Funzioni e attività oggetto degli incentivi

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Codice, le prestazioni attribuibili al personale di cui all'articolo 2, riguardano le seguenti funzioni/attività:
 - a) programmazione della spesa per investimenti;
 - b) valutazione preventiva dei progetti;
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara;
 - d) esecuzione dei contratti pubblici;
 - e) responsabile unico del procedimento;
 - f) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - g) direzione dell'esecuzione;

- h) collaudo, ivi incluso il collaudo statico, il collaudo tecnico amministrativo/il certificato di regolare esecuzione, la verifica di conformità;
 - i) collaborazione tecnica/giuridico e/o amministrativa.
2. Le funzioni tecniche di cui al comma 1, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le procedure per la realizzazione di opere e lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture.

Art. 4) Individuazione dei soggetti coinvolti, criteri di scelta e termini per le prestazioni

1. Nell'ambito del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici predisposto dal competente organo dell'amministrazione (ed approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio di previsione) viene individuato, di volta in volta, il progetto (o il connesso atto di pianificazione urbanistico) da redigere all'interno dell'ente, funzionale alla successiva approvazione e realizzazione di un'opera pubblica o dei lavori pubblici inclusi in detti strumenti programmatori. Analogamente nell'ambito del programma biennale e dell'elenco annuale degli acquisti di beni e servizi. Con il provvedimento consiliare in parola viene individuato, altresì, il tecnico dipendente di ruolo in servizio che svolgerà le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) in possesso dei requisiti e della prescritta competenza a svolgere tale ruolo nonché privo dei motivi di incompatibilità secondo quanto previsto dal Codice dei contratti e delle Linee Guida n. 3 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e successiva n. 1007 del 11 ottobre 2017.
2. I dipendenti (*gruppo di lavoro*) chiamati ad espletare il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro di cui al precedente art. 3 sono proposti *per ciascun intervento* a farsi dal Dirigente/P.O./Responsabile del Settore/Servizio, *di concerto con il Responsabile unico del procedimento*, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 38 del Codice in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Il gruppo di lavoro deve essere individuato con atto formale del RUP che riporta espressamente le funzioni/attività svolte dai singoli dipendenti individuati, nonché il relativo cronoprogramma tenendo conto che:
- a) i termini per la direzione lavori o per esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori o per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudazione o verifica di conformità;
 - b) i termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 102 del codice e dalle relative norme regolamentari;
 - c) per le restanti funzioni tecniche i termini sono individuati sulla base della programmazione delle attività;
 - d) le prestazioni del RUP terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto all'organo di collaudo.
3. Il gruppo di lavoro, formato da personale in possesso delle capacità professionali ed operative specifiche richieste, *così come individuato su proposta dello stesso Responsabile Unico del Procedimento*, è composto da tutte le figure che contribuiscono, ognuna per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili per la formulazione e redazione degli elaborati progettuali, per l'affidamento e per l'esecuzione del contratto di appalto.
4. Nella scelta del gruppo di lavoro si deve comunque tenere conto:
- e) della necessità di integrazione tra le diverse competenze in relazione alla tipologia della prestazione professionale;
 - f) della competenza, dell'esperienza eventualmente acquisita dal personale e dei risultati conseguiti in altri analoghi incarichi professionali;

- g) dell'autonomia e del senso di responsabilità dimostrate nel portare a termine i compiti affidati;
 - h) della capacità di collaborare con i colleghi al fine di uniformare atti e procedure;
 - i) della consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;
 - j) della opportunità di perseguire un'equa ripartizione degli incarichi nel rispetto del criterio di rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile;
 - k) del rispetto della vigente normativa in merito ai limiti ed ai vincoli posti agli appartenenti ai diversi ordini professionali, ove esistano;
 - l) qualità ed entità dell'opera da realizzare, da impiegare ai soli fini della determinazione della consistenza dei gruppi;
 - m) del principio di incentivazione della produttività, sancito dalla vigente legislazione in materia di pubblico impiego e dalla contrattazione collettiva.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis della legge n. 190/2012.
6. Il Dirigente/P.O./Responsabile del Settore/Servizio, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, *se persona diversa*, organizza il gruppo di lavoro di cui ai precedenti comma, in modo da:
- definire l'intervento da realizzare;
 - stabilire tutti i passaggi richiesti, in relazione alle fasi di programmazione dell'opera, affidamento ed esecuzione dell'opera e di determinazione dei tempi tecnici occorrenti per ciascuna attività;
 - ripartire le attività tra i vari componenti del gruppo di lavoro;
 - fissare le modalità di informazione periodica del Responsabile unico da parte dei componenti del gruppo di lavoro, in merito all'avanzamento delle rispettive attività al fine di adottare gli interventi correttivi necessari per il rispetto e l'adeguamento dell'intervento da realizzare.

Art. 5) Incarichi svolti da dipendenti di altre Stazioni Appaltanti

1. Nel caso in cui non siano presenti le professionalità tecniche necessarie tra il personale in servizio, il responsabile unico del procedimento può proporre dipendenti di altre Stazioni Appaltanti.
2. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del regolamento incentivante di queste ultime, sono trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante da cui dipende il personale che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposti allo stesso personale, *salvo diversa intesa tra le parti*. I relativi compensi incentivanti trovano copertura nel fondo costituito e ripartito secondo le modalità previste nella presente disciplina. In ogni caso, i compensi percepiti devono rientrare nei limiti di cui al successivo art. 6, comma 1.
3. Quando la Stazione Appaltante si avvale delle attività di una centrale di committenza per l'acquisizione di un lavoro, di un servizio o di una fornitura, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 113, comma 5, destina una percentuale nell'ambito dell'incentivo per le fasi di competenza della centrale di committenza. Nella convenzione/contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e centrale di committenza, sono disciplinate le modalità di liquidazione dell'incentivo e il quantum che, *in ogni caso*, non può superare la percentuale indicata nel succitato art. 113, comma 5.

Art. 6) Compatibilità e limiti di impiego

1. I soggetti individuati per la realizzazione di lavori o per l'acquisizione di servizi o forniture pubbliche possono partecipare, anche contemporaneamente, a più appalti. In ogni caso, ai

sensi di quanto stabilito dall'articolo 113, comma 3, del Codice, gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al personale incaricato delle prestazioni professionali di cui al presente regolamento, non possono superare l'importo del 50 % del rispettivo trattamento economico annuo lordo (determinato sommando il trattamento economico fondamentale, l'indennità di posizione e l'indennità di risultato/produttività, ove presenti) da calcolarsi tenendo conto anche di incarichi eventualmente svolti al medesimo titolo presso altre Stazioni Appaltanti.

2. Per le finalità di cui al comma precedente la Stazione Appaltante provvede ad acquisire le informazioni necessarie relative ad eventuali incarichi conferiti al personale da altre Stazioni Appaltanti e ai relativi incentivi erogati.

Art. 7) Approvazione e proprietà degli elaborati

1. Gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente regolamento, recanti l'indicazione di tutti i dipendenti che hanno comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti, sono approvati con atto amministrativo e restano di proprietà piena ed esclusiva della Stazione Appaltante, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio. Gli stessi possono essere utilizzati dai predetti dipendenti ai fini della formazione del proprio curriculum professionale.

Art. 8) Costituzione del fondo

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 3 nella misura stabilita al successivo comma 2. Nella determinazione a contrarre dei singoli lavori/servizi/forniture verranno determinati gli importi da destinare alla alimentazione del fondo di cui al presente articolo.
2. Ai fini della corresponsione degli incentivi economici correlati all'affidamento delle prestazioni professionali previste dal presente regolamento, nel fondo di cui al comma 1 è iscritta una somma non superiore al 2 % modulata sull'importo degli appalti posti a base di gara, Iva esclusa e comprensiva degli oneri non soggetti a ribasso.
3. Ai sensi dell'articolo 113, commi 3 e 4 del Codice, il fondo è destinato:
 - a) per un ammontare pari all'80%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo articolo 10, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
 - b) per un ammontare pari al 20%, *ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata:*
 - ✓ all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - ✓ all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
 - ✓ per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
4. Il fondo viene costituito mediante la sua previsione all'interno del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio con provvedimento del Dirigente/P.O./Responsabile del Settore/Servizio che opera come stazione appaltante. Gli importi stanziati per gli incentivi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.

5. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento o interventi supplementari, *come da attestazione del RUP*, l'importo del fondo gravante sul singolo lavoro, servizio o fornitura viene ricalcolato sulla base del nuovo importo. Nell'ipotesi in cui l'intervento da realizzare si qualifica come fornitura con posa in opera, caratterizzato da completamento/assemblaggio del bene in cantiere, la disciplina da applicare per la corresponsione degli incentivi è quella riferita ai lavori.

Art. 9) Criteri di ripartizione del fondo

- Le somme destinate alla remunerazione degli incentivi per la realizzazione di lavori pubblici e per l'acquisizione di servizi e forniture pubbliche, sono ripartite tenendo conto dei seguenti criteri:
 - competenze e responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere;
 - tipologia di incarichi svolti dai tecnici in relazione alle mansioni della categoria in cui sono rispettivamente inquadrati;
 - complessità delle opere/servizi/forniture, derivante anche, ad esempio, dalla necessità di integrare diverse parti di progettazione specialistica;
 - al contributo apportato dal singolo dipendente coinvolto;
 previo accertamento positivo delle attività svolte, il tutto riportato e motivato, *se del caso*, in apposite schede.
- La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è disciplinata dalle Tabelle 1 e 2. Le aliquote ivi indicate costituiscono limiti massimi inderogabili.

ATTIVITA' AFFIDATA	FASE				Totale 100%
	Programmazione (20%)	Verifica preventiva (15%)	Predisposizione e controllo delle gare (35%)	Esecuzione (30%)	
Responsabile della programmazione	10%				10%
Responsabile unico del Procedimento	5%	10%	30%	10%	55%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)				10%	10%
Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione **				5%	5%
Collaboratori tecnici e/o amministrativi***	5%	5%	5%	5%	20%
<i>*In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore Lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 30%, Direttore operativo 25%; Ispettore di cantiere 25%, Coordinamento della sicurezza 20%</i>					
<i>** Fermo restando l'importo complessivo del 2 %, la percentuale del 5 % indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo</i>					
<i>*** Riguarda i collaboratori che esplicano attività a supporto dei vari interventi. Tale quota è inserita nella parte variabile del fondo del contratto decentrato</i>					

Tabella 1. Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori

ATTIVITA' AFFIDATA	FASE			Totale 100%
	Programmazione (30%)	Predisposizione e controllo delle gare (35%)	Esecuzione (35%)	
Responsabile della programmazione	15%			15%
Responsabile unico del Procedimento	10%	30%	15%	55%
Direttore dell'esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato/i della verifica di conformità nei contratti di forniture*			10%	10%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione			5%	5%
Collaboratori tecnici e/o amministrativi**	5%	5%	5%	15%
*** Riguarda i collaboratori che esplicano attività a supporto dei vari interventi. Tale quota è inserita nella parte variabile del fondo del contratto decentrato				

Tabella 2. Ripartizione del Fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

3. Qualora, in sede di costituzione del gruppo di lavoro, si verifichi l'opportunità di gestire l'intervento accorpando più mansioni in capo ad un unico componente, allo stesso spetta una percentuale dell'incentivo pari alla somma delle percentuali indicate per le singole mansioni svolte.
4. Diversamente, qualora sia richiesta in un progetto la partecipazione di più addetti per lo svolgimento di una delle mansioni, la percentuale prevista viene suddivisa tra i componenti del gruppo addetti a quella singola mansione, tenendo conto dell'apporto individuale e sulla base delle responsabilità assunte, come da proposta del Responsabile Unico del Procedimento.
5. In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'Ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente / P.O./Responsabile del Settore/Servizio.

Art. 10) Erogazione degli incentivi

1. Ai fini della erogazione delle somme è necessario l'accertamento del Dirigente o altro soggetto preposto alla struttura competente alla realizzazione del lavoro o all'acquisizione di servizi o forniture, dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.
2. L'accertamento consiste nella verifica che tutte le prestazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento affidate, siano state svolte senza errori e/o ritardi, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 106 e 107 del Codice, anche ai fini delle eventuali decurtazioni di cui ai commi seguenti.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, l'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo in ragione del 10 % della quota spettante per i primi 30 giorni di ritardo, del 20 % dal 31° al 60°

giorno di ritardo, del 30 % dopo il 61° giorno di ritardo. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori/servizio/fornitura, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016.

4. Nel caso di cui al comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Le somme non percepite dai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 8 ed incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 8, comma 3, lett. b).
5. Qualora la prestazione professionale inerente un lavoro, un servizio o una fornitura, venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante, ai sensi del presente regolamento, e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della Stazione Appaltante o di altre Stazioni Appaltanti incaricati ai sensi dell'articolo 5, comma 2, rimangono nel fondo di cui all'articolo 8.

Art. 11) Quantificazione e liquidazione dell'incentivo

1. Il dirigente/P.O./Responsabile del Settore/Servizio o altro soggetto competente in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, nell'atto con il quale individua i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di lavoro per la realizzazione di lavori o per la acquisizione di servizi o forniture.
2. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti di cui al comma 1, il dirigente/P.O./Responsabile del Settore/Servizio o altro soggetto competente, in base all'organizzazione della Stazione Appaltante, alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, propone il relativo atto di liquidazione nei termini che seguono:
 - A. Per la fase di programmazione della spesa, valutazione della progettazione e predisposizione e controllo delle gare: a seguito, *rispettivamente*, dell'approvazione del provvedimento di programmazione, della relazione finale di valutazione, della pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione efficace;
 - B. Per la fase di direzione esecuzione del contratto: in funzione dello stato di avanzamento ovvero dello stato finale del lavoro/servizio/fornitura. In caso di contratto di durata pluriennale si procede comunque alla liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato. In ogni caso detta fase si intende conclusa con l'emissione del certificato di ultimazione lavori/verifica di conformità;
 - C. Per la fase di collaudo tecnico-amministrativo e statico: in funzione, *rispettivamente*, dell'emissione del certificato di collaudo finale, ovvero del certificato di regolare esecuzione o del certificato di conformità, del deposito del certificato di collaudo statico; in ogni caso, *prima dell'atto di liquidazione*, le attività svolte dovranno essere valutate positivamente tenendo conto anche di eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati.

Art. 12) Penalità per errori ed omissioni

1. In ogni caso non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, suscettibili di creare pregiudizio per l'Amministrazione ovvero l'incremento dei costi contrattuali.
2. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui al comma 1, è di competenza del soggetto che ha affidato il relativo incarico che vi provvede previa comunicazione al personale

interessato, anche ai fini di un eventuale recupero dei tempi previsti, nonché l'attivazione del contraddittorio.

3. Nei casi di cui al comma 1, il soggetto incaricato responsabile è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di incentivo. Ove il soggetto incaricato non provveda spontaneamente alla restituzione, l'Amministrazione procederà in via giudiziale con aggravio delle spese a carico del dipendente e comunque non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire.

Art. 13) Casi non previsti nel presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:
 - a) le leggi ed i regolamenti nazionali;
 - b) i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto.

Art. 14) Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Regolamento, pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, entra in vigore il primo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della relativa delibera di approvazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge.
2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento gli interventi relativi a lavori, servizi e forniture per i quali l'attività di programmazione sia stata avviata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli incentivi da erogare per gli interventi relativi a lavori per i quali l'attività di progettazione sia stata avviata dopo il 19 agosto 2014 e prima del 18 aprile 2016, *non ancora corrisposti*, vale la seguente tabella 3 e 4 di ripartizione tenendo conto che il fondo è costituito secondo quanto prescritto all'art. 8, comma 3, del presente regolamento e che vale quanto prescritto dall'art. 2, comma 3, del presente regolamento.
4. Gli incentivi da erogare per gli interventi relativi a lavori per i quali l'attività di progettazione sia stata avviata dopo il 12 aprile 2006 e prima del 19 agosto 2014, *non ancora corrisposti*, vale la seguente tabella 3 di ripartizione tenendo conto che il fondo è costituito nella misura indicata all'art. 8, comma 1, secondo del presente regolamento e senza la distinzione di cui al comma 3, del medesimo art. 8 nonché il divieto di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento.

ATTIVITA' AFFIDATA	FASE		Totale 100%
	Progettazione (50%)	Esecuzione (50%)	
Responsabile unico del Procedimento	20%	30%	50%
Progettazione: Preliminare Definitivo Esecutivo Progettazione e coordinamento sicurezza	6% 8% 8% 3%		25%
Direzione dei lavori* (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, l'eventuale attività del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere)		10%	10%

Collaudatore/Certificatore regolare esecuzione **		5%	5%
Collaboratori tecnici e/o amministrativi***	5%	5%	10%
<i>*In caso di presenza di ulteriore figure rispetto al Direttore Lavori, la percentuale è così ripartita: Direttore dei lavori 30%, Direttore operativo 25%; Ispettore di cantiere 25%, Coordinamento della sicurezza 20%</i>			
<i>** Fermo restando l'importo complessivo del 2 %, la percentuale del 5 % indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</i>			
<i>*** Riguarda i collaboratori che esplicano attività a supporto dei vari interventi. Tale quota è inserita nella parte variabile del fondo del contratto decentrato</i>			

Tabella 3. Ripartizione del Fondo per la realizzazione di opere e lavori relativi a lavori per i quali l'attività di progettazione sia stata avviata dopo il 19 agosto 2014 e prima del 18 aprile 2016.

ATTIVITA' AFFIDATA	FASE		Totale 100%
	Progettazione (50%)	Esecuzione (50%)	
Responsabile unico del Procedimento	20%	30%	50%
Progettazione	25%		25%
Direttore dell'esecuzione – Incaricato/i della verifica di conformità nei contratti di forniture		10%	10%
Verificatore della conformità/Certificatore regolare esecuzione *		5%	5%
Collaboratori tecnici e/o amministrativi**	5%	5%	10%
<i>* Fermo restando l'importo complessivo del 2 %, la percentuale del 5 % indicata per il collaudo è quella massima applicabile in caso di collaudo in corso d'opera, espletato da una commissione di collaudo incaricata del collaudo tecnico amministrativo, ivi inclusa anche la percentuale per il collaudatore statico. Nel caso in cui, in luogo del collaudo, si dia corso al certificato di regolare esecuzione, la percentuale è quella prevista per il collaudo.</i>			
<i>** Riguarda i collaboratori che esplicano attività a supporto dei vari interventi. Tale quota è inserita nella parte variabile del fondo del contratto decentrato</i>			

Tabella 4. Ripartizione del Fondo per la realizzazione di servizi e forniture per i quali l'attività di progettazione sia stata avviata dopo il 19 agosto 2014 e prima del 18 aprile 2016.

- Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 50/2016 e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.